

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 53/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

considerando quanto segue:

1) Al punto 31o [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 278/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e poliorobifenili ⁽¹⁾.

— **32012 R 0278**: Regolamento (UE) n. 278/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012 (GU L 91 del 29.3.2012, pag. 8).»;

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) ⁽²⁾.

2) dopo il punto 69 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«70. **32012 R 0843**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 23).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.

71. **32012 R 0870**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 257 del 25.9.2012, pag. 10).»

(4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 278/2012 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 843/2012 e (UE) n. 870/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

(5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 91 del 29.3.2012, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 252 del 19.9.2012, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 257 del 25.9.2012, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA
